



Data 31/01/2023

Protocollo N° 0056677 Class: H.420.01.1 Fasc. 1

Allegati N° 0 per tot.pag. 0

Oggetto: Richiesta chiarimenti in merito al Permesso di Costruire in deroga ex art. 14 del DPR 380/2001 e agli interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale ex art. 3 L.R. del 55 del 31/12/2012 in relazione alle DGR 899/2019 e n. 1381/2021. Riscontro.

Alle Amministrazioni comunali del Veneto

Agli Uffici Regionali del Genio Civile

e p.c. Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Pianificazione Territoriale

Sono pervenute alla scrivente direzione alcune richieste di chiarimento in merito alla necessità o meno di acquisire il parere di compatibilità sismica sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione, ai sensi dell'art. 89 del DPR n. 380/2001, in relazione a interventi edilizi ricadenti nella fattispecie di SUAP in deroga ex art. 3 L.R. 55/2012 e Permesso di Costruire in deroga ex art. 14 del DPR n. 380/2001

Preliminarmente va evidenziato che la norma nazionale per gli interventi in materia edilizia che prevedono particolari prescrizioni per le zone sismiche (Capo IV del DPR n. 380/2001) non individua specifiche condizioni di deroga, motivato dal fatto che riguardano misure di pubblica incolumità, ovvero possono essere concesse solo quando sussistano ragioni particolari *“dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti, previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici”* (art. 88 del DPR n. 380/2001).

L'art. 14 del DPR n. 380/01 *“Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici”* al primo comma, stabilisce che tale procedimento è applicabile *“...esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale...”*. A tale riguardo si evidenzia che il Consiglio di Stato (Sentenza 616/2022) chiarisce che: *“Il permesso di costruire in deroga di cui all'art. 14 del DPR n. 380/01 è un istituto di carattere eccezionale rispetto al titolo edilizio ordinario e rappresenta l'espressione di un potere ampiamente discrezionale che si concretizza in una decisione di natura urbanistica, da cui trova giustificazione la necessità di una previa deliberazione del Consiglio comunale”*.

La medesima norma stabilisce inoltre le condizioni per il rilascio del permesso a costruire in deroga specificando al comma 3 che: *“La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, nonché le destinazioni d'uso ammissibili, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.”*

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Difesa del Suolo e della Costa

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792234

PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it - e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it



Si sottolinea come anche in questo caso l'azione di deroga sia estremamente limitata e debbano comunque essere rispettate *"le norme igieniche, sanitarie e di sicurezza"*, a cui la disciplina sulla microzonazione sismica fa riferimento.

Si ritiene pertanto che nella disciplina nazionale non vi siano dei riferimenti chiari che consentano la dispensa dalle valutazioni pertinenti in merito all'adeguatezza degli strumenti urbanistici, e che pertanto possano al più essere individuate delle procedure amministrative semplificate rispetto a quelle ordinarie.

Relativamente alle procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive di cui alla LR n. 55/2012, l'art. 3 di tale norma regionale, individua gli interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale, a cui è applicabile un procedimento unico, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, che presenta tempistiche più stringenti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ma non esonera comunque dal rispetto delle norme tecniche degli strumenti urbanistici e soprattutto a quelle di tutela sanitaria e di pubblica incolumità.

Pertanto la procedura in sé non esime l'Amministrazione comunale dall'aggiornamento degli strumenti urbanistici secondo la norma sovraordinata nel frattempo intervenuta, come nel caso degli obblighi legati alla microzonazione sismica.

Si evidenzia infatti che il parere di compatibilità sismica rilasciato ai sensi dell'art. 89 del DPR n. 380/2001, riguardando aspetti di tutela della pubblica incolumità, deve essere accordato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale, comportando in caso di mancato riscontro entro tale termine che il parere deve intendersi reso in senso negativo, fatta comunque salva la facoltà, chiarita con D.G.R. n. 1381/2021, di rilasciare il parere anche successivamente alla scadenza del termine indicato.

Nel caso di localizzazione delle opere pubbliche in difformità agli strumenti urbanistici e territoriali, previsto dall'art. 24 della L.R. n.27/2003, il Consiglio Comunale può approvare un progetto di opera pubblica in variante agli strumenti urbanistici e territoriali. Tale norma, come nel caso precedente, introduce una procedura amministrativa agevolata precisando che rimangono comunque *"fermi i termini previsti dalla vigente normativa per le procedure ambientali"* (art.24, comma 2).

Si ritiene che anche in tale circostanza non siano consentite esplicite deroghe alle norme di carattere sanitario, ambientale o di pubblica incolumità, consentendo tuttavia di modificare le tempistiche per il rilascio del parere di compatibilità sismica sulla variante urbanistica che dovrà comunque essere reso prima dell'approvazione della variante medesima da parte del Consiglio Comunale.

Appare opportuno inoltre ricordare che nel caso di varianti degli strumenti urbanistici che non comportano un aumento del carico urbanistico/insediativo è possibile presentare un documento di "asseverazione", redatto da tecnico abilitato, nel quale si dà evidenza della non necessità della valutazione sismica (D.G.R. 1572/2013 e 899/19). Rientrano in tale fattispecie:

- Varianti di modifica alla normativa;
- Varianti di riduzione di previsioni di edificabilità e trasformabilità (ambiti, densità, altezze,ecc);
- Varianti verdi di cui all'art. 7 L.R. n. 4/2015;
- Varianti di adeguamento alla L.R. n. 14/2017 sul consumo di suolo;
- Varianti disciplinate dall'art. 50 commi da 4 a 8 e 16, della L.R. n. 61/1985, limitatamente alle fattispecie che non incrementino le quantità (volumi, superfici coperte, altezze, superfici utili, ecc.) degli interventi edilizi previsti, non modifichino le destinazioni degli edifici e delle aree, nonché la capacità insediativa del piano.

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Difesa del Suolo e della Costa

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792234

PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it - e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it



La non necessità di valutazione sismica può essere asseverata anche per ulteriori fattispecie non comportanti aumenti dei carichi urbanistico/insediativi e trasmessa alla Scrivente al fine del monitoraggio di attuazione della norma.

Va altresì rilevato che in questo momento l'onere maggiore per le nuove Amministrazioni individuate in zona sismica 2 con DGR n. 244/2021 (148 Comuni), tenute quindi ad adeguare i propri strumenti urbanistici, è rappresentato dalla realizzazione dello studio di microzonazione sismica con 2° livello di approfondimento (o eventuale 3°) su tutte le parti di territorio suscettibili di amplificazione sismica, come individuate nel 1° Livello, in cui siano previste trasformazioni urbanistico-edilizie e incremento dei carichi urbanistico/insediativi, riferendosi nello specifico a tutti gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di edificazione diffusa, alle zone a servizi di interesse intercomunale e a quelle oggetto di accordi di programma con previsioni insediative o infrastrutturali.

Allo scopo di agevolare l'attività di tali Comuni occorre precisare che possono essere individuati interventi non significativi sotto il profilo della microzonazione sismica in quelli che non prevedano sopraelevazione o un aumento dei carichi urbanistici, fatto salvo la necessità che siano realizzati in aree non suscettibili di effetti sismici locali, come determinate dallo studio di microzonazione sismica di 1° livello (amplificazione solo stratigrafica e assenza di instabilità).

Si individuano quindi preliminarmente i seguenti interventi che possono comportare varianti agli strumenti urbanistici oggetto di una valutazione tecnica semplificata:

- infrastrutture stradali e ferroviarie realizzate in territorio di pianura prive di viadotti;
- parcheggi, rotonde e piste ciclabili;
- centri di raccolta rifiuti.

In tali situazioni le varianti dovranno essere corredate da uno studio di microzonazione sismica di 3° livello, limitato all'ambito territoriale interessato dall'opera.

Ulteriori interventi di variante agli strumenti urbanistici che non prevedano sopraelevazioni o aumento dei carichi urbanistici/insediativi realizzati in aree non suscettibili di effetti sismici locali potranno analogamente essere attestati da tecnico abilitato e trasmessi agli Uffici regionali.

La Regione del Veneto nell'ambito dell'Accordo Quadro con l'Università di Padova, approvato con DGR n. 876 del 30.06.2020 e siglato in data 29/07/2020, intende inoltre sviluppare l'aggiornamento della cartografia geologica regionale curando gli aspetti collegati alla microzonazione sismica al fine di supportare le Amministrazioni nell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Distinti saluti.

Il Direttore
dott. ing. Vincenzo Artico

Riferimento:
U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive - Direttore dott. geol. Giulio Fattoreto

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da ARTICO VINCENZO, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa del Suolo e della Costa
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792234
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it - e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it